



FOCUS FISCALITA'

A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista

i Webinar

by Directio

WEBINAR > FOCUS FISCALE

A cura dell'ODCEC di Torino

24/02/2025

GLI OMAGGI E LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

L'analisi dal punto di vista fiscale, sia ai fini delle imposte dirette, che di quelle indirette, della disciplina degli omaggi e delle spese di rappresentanza, va affrontata sotto diversi punti di vista, in funzione delle caratteristiche del destinatario e del bene.

Soggetto destinatario:

- Dipendente;
- Cliente.

Tipologia del bene:

- Beni prodotti o commercializzati dall'impresa;
- Beni di terzi.

GLI OMAGGI E LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Gli omaggi ai dipendenti

I profili fiscali dei beni che vengono omaggiati ai propri dipendenti, variano in funzione delle caratteristiche dei beni stessi.

1) Beni acquistati da terzi

Nel caso in cui vengano regalati ai dipendenti beni NON prodotti dall'impresa, ma acquistati da terzi:

- ai fini delle *imposte indirette*, l'iva relativa all'acquisto risulta interamente indetraibile, a prescindere dal loro valore del bene. La loro cessione gratuita è fuori campo iva;
- Ai fini delle *imposte dirette*, la spesa sostenuta va classificata tra le altre spese per prestazioni dipendenti, che risulteranno pertanto deducibili ai fini irpef e ires, ma non ai fini irap.

GLI OMAGGI E LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Gli omaggi ai dipendenti

2) Beni prodotti o commercializzati dall'impresa.

Nel caso in cui i beni regalati ai dipendenti siano prodotti o commercializzati dall'impresa, occorre innanzi tutto cambiare la loro classificazione in bilancio, da acquisto di merce o di materie prime, in spese di rappresentanza.

Per quanto riguarda le considerazioni di natura fiscale:

- ai fini delle *imposte indirette*, poiché l'iva relativa all'acquisto è stata originariamente portata in detrazione, la successiva cessione gratuita va assoggettata ad iva mediante emissione di fattura al cliente (al quale è anche possibile applicare la rivalsa) o di autofattura;
- ai fini delle *imposte dirette*, la spesa, venendo classificata tra le spese di rappresentanza, seguirà le relative regole di deducibilità.

GLI OMAGGI E LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Gli omaggi ai clienti

Anche per gli omaggi ai clienti e ai terzi, l'analisi dei profili fiscali dei beni omaggiati, varia in funzione delle caratteristiche dei beni stessi.

1) Beni acquistati da terzi

Nel caso in cui vengano omaggiati beni NON prodotti dall'impresa, ma acquistati da terzi:

- ai fini delle *imposte indirette*, occorre distinguere in funzione del valore del bene. Qualora questo abbia un costo non superiore a 50 euro, l'iva relativa all'acquisto risulta interamente detraibile, mentre se di importo superiore risulta indetraibile. La loro cessione gratuita è fuori campo iva;
- Ai fini delle *imposte dirette*, occorre distinguere in funzione del valore del bene. Qualora questo abbia un costo non superiore a 50 euro, risulta interamente deducibile, mentre se di importo superiore viene classificato tra le spese di rappresentanza e seguirà le relative regole di deducibilità.

GLI OMAGGI E LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Gli omaggi ai clienti

2) Beni prodotti o commercializzati dall'impresa

Nel caso in cui i beni regalati ai clienti o ai terzi siano prodotti o commercializzati dall'impresa, occorre innanzi tutto cambiare la loro classificazione in bilancio, da acquisto di merce o di materie prime, in spese di rappresentanza.

Per quanto riguarda le considerazioni di natura fiscale:

- ai fini delle *imposte indirette*, poiché l'iva relativa all'acquisto è stata originariamente portata in detrazione, la successiva cessione gratuita va assoggettata ad iva mediante emissione di fattura al cliente (al quale è anche possibile applicare la rivalsa) o di autofattura;
- ai fini delle *imposte dirette*, la spesa, venendo classificata tra le spese di rappresentanza, seguirà le relative regole di deducibilità.

GLI OMAGGI E LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Considerazioni comuni

Se il bene ceduto a titolo gratuito è di costo non superiore a 50 euro, viene classificato come omaggio e risulta interamente deducibile, mentre se è di valore superiore viene classificato come spesa di rappresentanza, le quali sono deducibili sulla base dei ricavi conseguiti, secondo quanto stabilito dall'articolo 108 del TUIR:

- Fino a 10 milioni di euro sono deducibili nella misura dell'1,5% di ricavi;
- oltre a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro sono deducibili nella misura dello 0,6% di ricavi;
- oltre a 50 milioni di euro sono deducibili nella misura dello 0,4% di ricavi.

Si ricorda inoltre che, secondo quanto è stato introdotto dal D.L. n. 84/2025, successivamente convertito in Legge, l'obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza è condizione necessaria per ottenere la deduzione delle stesse dal reddito d'impresa.

GLI OMAGGI E LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Omaggi da parte dei professionisti

Nel caso degli esercenti arti e professioni, ci si può trovare solo nel caso di cessioni gratuite di beni acquistati da terzi.

1) Omaggi a terzi (clienti e fornitori)

In tal caso:

- ai fini delle imposte indirette, occorre distinguere in funzione del valore del bene. Qualora questo abbia un costo non superiore a 50 euro, l'iva relativa all'acquisto risulta interamente detraibile, mentre se di importo superiore risulta indetraibile. La loro cessione gratuita è fuori campo iva;
- Ai fini delle imposte dirette, si tratta di spese di rappresentanza e risulta deducibile nella misura dell'1% dei compensi.

GLI OMAGGI E LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Omaggi da parte dei professionisti

2) Omaggi ai dipendenti

Nel caso di cessioni gratuite ai propri dipendenti di beni acquistati da terzi:

- ai fini delle imposte indirette, dal momento che non viene rispettato il principio di inerenza, l'iva relativa all'acquisto risulta interamente indetraibile. La loro cessione gratuita è fuori campo iva;
- Ai fini delle imposte dirette, si tratta di spese di rappresentanza e risulta deducibile nella misura dell'1% dei compensi.

IL COLLEGAMENTO DEI RT CON IL POS

Con il provvedimento n. 424470 dell'Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025, sono state diramate le istruzioni operative per integrare i registratori di cassa telematici con il pos, a far data dal 1° gennaio 2026.

L'obbligo è a carico degli esercenti il commercio al minuto ed ai soggetti ad essi assimilati.

Lo scopo è quello di creare un collegamento diretto tra pagamento tramite pos e generazione del corrispettivo telematico, al fine di combattere la possibile evasione fiscale.

Il collegamento non è di tipo fisico, ma ci si avvale di un servizio online, messo a disposizione nella propria Area riservata dell'Agenzia delle Entrate, all'interno di *Fatture e Corrispettivi*.

La procedura di collegamento avviene mediante la registrazione dell'abbinamento del dato unificativo del pos a quello del registratore di cassa telematico su cui è appoggiato. Viene altresì richiesto la registrazione dell'indirizzo dell'unità locale in cui sono fisicamente collocati pos e registratore di cassa.

IL COLLEGAMENTO DEI RT CON IL POS

L'obbligo di collegamento, decorrente dal prossimo anno, avverrà secondo le seguenti tempistiche:

- Per i pos e registratori telematici già attivi al 1° gennaio 2026, gli stessi dovranno essere collegati entro il 45° giorno successivo alla messa a disposizione nella propria area riservata delle relative funzionalità web;
- Per i pos e i registratori di cassa attivati dopo il 1° gennaio 2026, il collegamento deve avvenire a partire dal 6° giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione del pos, ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Le attese nuove funzionalità web verranno messe a disposizione a partire dal mese di marzo 2026, e comunicate con la pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Sarà inoltre necessario indicare la forma di pagamento sul corrispettivo.

IL COLLEGAMENTO DEI RT CON IL POS

Sistema sanzionatorio

Le sanzioni previste sono le stesse in vigore per le violazioni commesse in materia di corrispettivi telematici. Viene pertanto prevista l'applicazione di:

- Una sanzione da 0 a 4.000 euro per il mancato collegamento del registratore di cassa al pos;.
- Una sanzione di 100 euro per ogni invio in violazione degli obblighi memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici, a condizione che la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell'iva;
- Una *sanzione accessoria* di sospensione della licenza o autorizzazione in casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici, o di mancato collegamento del pos al registratore di cassa.

LE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE E REGIME OSS

Dal 1° luglio 2021 è stato introdotto un nuovo sistema operativo riferito alle vendite a distanza di beni spediti in altri Paesi della Comunità Europea e per le prestazioni di servizi, a favore di consumatori finali, denominato OSS (One Stop Shop).

Lo scopo è quello di predisporre un sistema europeo per l'assolvimento dell'iva, che ricomprende le vendite a distanza e le prestazioni di servizi a consumatori finali intracomunitari.

Tale sistema si affianca a quello del MOSS, che riguarda esclusivamente i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.

LE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE E REGIME OSS

Soggetti destinatari

I soggetti nei confronti dei quali è possibile effettuare le cessioni intracomunitari e le prestazioni di servizi, aderendo al regime OSS, sono i seguenti:

- Consumatori finali, non soggetti passivi;
- Soggetti passivi o enti non soggetti passivi di cui all'articolo 151 della Direttiva Iva (relazioni diplomatiche, organismi internazionali, Nato, etc.);
- Soggetti passivi che non hanno diritto alla detrazione iva;
- Soggetti passivi assoggettati al regime forfettario per i produttori agricoli;
- Soggetti passivi assoggettati al regime del margine;
- Enti non soggetti passivi.

LE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE E REGIME OSS

Sistema di funzionamento

La normativa prevede, per coloro i quali aderiscono al regime OSS, che al superamento della soglia di vendite a distanza di 10.000 euro, l'iva va versata nel Paese di destinazione, come nel caso di prestazioni transfrontaliere di servizi TTE.

Per quanto riguarda le altre prestazioni di servizi, diverse da quelle TTE, vige sempre l'obbligo di applicazione dell'iva, in base a quanto disposto dall'articolo 7-quater, comma 1, lettera a) D.P.R. 633/1972.

Dal momento che la registrazione al Sistema OSS è comunque facoltativa per chi effettua prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, il soggetto passivo che non vuole identificarsi direttamente nel Paese comunitario di destinazione, può alternativamente optare per l'iscrizione al sistema OSS e liquidare l'iva secondo le proprie regole di funzionamento.

LE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE E REGIME OSS

Adesione e adempimenti

L'adesione avviene online, mediante l'invio telematico della richiesta di registrazione contenente i propri dati.

Gli effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre successivo all'avvenuta iscrizione.

L'adesione a tale regime impone l'obbligo di presentare l'apposita dichiarazione trimestrale contenente il riepilogo delle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, con i 26 Paesi aderenti alla Comunità Europea, con le seguenti scadenze:

- 30 aprile per le operazioni relative al I trimestre;
- 31 luglio per le operazioni relative al II trimestre;
- 31 ottobre per le operazioni relative al III trimestre;
- 31 gennaio dell'anno successivo per le operazioni relative al IV trimestre.

LE NOVITA' IN TEMA DI TERZO SETTORE

Nella seduta del 20 novembre 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato a titolo definitivo il Decreto Legislativo che contiene le attese novità per gli Enti del Terzo Settore ed in materia di sport.

In prima battuta, la più rilevante e ormai di prossima scadenza, è senz'altro la proroga al 1° gennaio 2036 (quindi si tratta di una proroga decennale) dell'introduzione del nuovo regime iva di esenzione previsto per tutti gli Enti del Terzo Settore e di quelli sportivi.

Oltre a questa, sono stati forniti tre importanti chiarimenti che riguardano nello specifico il mondo del Terzo Settore.

La prima novità è rappresentata dall'introduzione del nuovo *articolo 79-bis* del D.Lgs. 117/2017, con il quale vengono risolti i problemi di variazione di regime da commerciale a non commerciale delle attività svolte, e delle relative plusvalenze legate ai beni utilizzati; ciò per effetto dell'entrata in vigore, sempre dal prossimo 1° gennaio 2026, del Titolo X del Codice del Terzo Settore.

LE NOVITA' IN TEMA DI TERZO SETTORE

La seconda novità riguarda il regime forfettario espressamente previsto per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 86 del D.Lgs. 117/2017.

In particolare viene determinata la soglia massima di ricavi commerciali per la permanenza nel regime fiscale agevolato, a 85.000 euro, in linea con quanto previsto per le partite iva individuali.

La terza novità riguarda il regime di esenzione iva di cui all'articolo 10, nn. 15,19,20 e 27-ter del D.P.R. 633/1972 (in materia di trasporto di malati e feriti, attività educative, sanitarie sociosanitarie e socioassistenziali), attualmente previsto per le Onlus.

Allo scopo di coordinare il contenuto degli articoli 132 e 133 della Direttiva Iva in tema di esenzione iva, con la generica locuzione di Ets non commerciale, di cui all'articolo 89, comma 7, che fa riferimento all'articolo 82, comma 1 del Codice del Terzo Settore, con l'intervento operato dal decreto si fa un esplicito richiamo agli *Enti del Terzo Settore, ma con l'esclusione delle Imprese Sociali, se costituite in forma societaria*.